



A.V.P.C.A.- ODV



**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA
PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE -ODV
ZAFFERANA ETNEA (CT)**

Statuto

Ente del Terzo Settore (ODV) fondata il 21 Settembre 1995

*Via Libertà n°3 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - tel./ fax 095/7083533 – mobile 334/2011573
e-mail: protzafferana@virgilio.it – pec: protzafferana@pec.it – codice fiscale: 90015080873*

the Project



**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER
LA PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE
-ZAFFERANA ETNEA (CT) -**



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/10/2020

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 10:00 in prima convocazione, si è riunita presso il Centro Sociale sito in via Fossazza n. 20, l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente o.d.g. :

1. Modifica dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

L'assemblea si è svolta presso il Centro Sociale, in quanto i locali della sede non garantivano un adeguato distanziamento sociale, disposto dalle misure per il contrasto ed il contenimento del Covid-19. Tutti i presenti, prima dell'ingresso ai locali, sono stati muniti di mascherina e sottoposti al controllo della temperatura.

Sono presenti:

Barbagallo Graziana, Barbagallo Salvatore, Barbagallo Sebastiano, Baudo Eliana, Casella Manuela, Cassaniti Rosario, Coco Angela, Coco Salvatore, De Luca Giuseppe, Di Paola Damiano, Di Martino Amelia, Foti Simone, Leonardi Alfio, Leonardi Damiano, Leonardi Samuele, Leonardi Stefania, Marino Alfio, Maccarrone Edoardo, Messina Alfio, Messina Nunzio, Musumeci Carmen, Pappalardo Salvo, Patanè Luca, Pennisi Eleonora, Reichel Andrea, Rodolico Rosario, Sorbello Angelo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 22 del vigente statuto sociale il Presidente Giuseppe De Luca e verbalizza il Segretario Maccarrone Salvatore Edoardo.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statuarie in vigore, e che sono presenti n° 27 su n° 30 associati, alle ore 10:35 dà inizio all'assemblea che ai sensi del vigente statuto, è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

1° o.d.g.: Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche apportare allo statuto sociale. Tali modifiche sono scaturite principalmente per l'adeguamento dello statuto alle direttive emanate dal Decreto Legislativo del 03 Luglio 2017 n. 117, ovvero Codice del Terzo Settore, ma nello stesso tempo si è reso necessario apportare delle modifiche in base alle esigenze ed alle problematiche che in passato si sono verificate, in quanto alcuni articoli presentavano delle lagune.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente; lo statuto proposto è composto da n° 24 articoli.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla modifica, se necessaria.

Considerato che non ci sono domande e modifiche da apportare ai 24 articoli proposti, lo Statuto viene posto in votazione palese nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

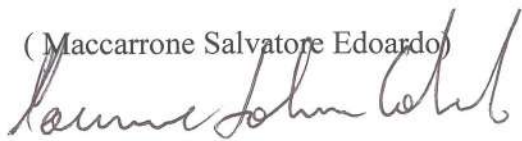
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale e statuto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella del registro come previsto dall'Art. 8 della Legge 266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dello Statuto e del presente verbale; quest'ultimo a conferma della partecipazione ed approvazione verrà sottoscritto da tutti i soci presenti all'Assemblea.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Maccarrone Salvatore Edoardo)



Il Presidente

(Geom. De Luca Giuseppe)



I soci presenti all'assemblea:

- 1) Angelo Gbichi Sorzelli
- 2) ~~Giuseppe Sorzelli~~
- 3) Renis Eleonore
- 4) Mauro Allio
- 5) ~~Domènico Sorzelli~~
- 6) ~~Domènico Sorzelli~~
- 7) ~~Domènico Sorzelli~~
- 8) ~~Domènico Sorzelli~~
- 9) ~~Domènico Sorzelli~~
- 10) ~~Domènico Sorzelli~~
- 11) Angela Cu
- 12) Musumeci Carmelo Valensime
- 13) ~~Domènico Sorzelli~~

- 14) ~~Domènico Sorzelli~~
- 15) ~~Domènico Sorzelli~~
- 16) ~~Domènico Sorzelli~~
- 17) ~~Domènico Sorzelli~~
- 18) ~~Domènico Sorzelli~~
- 19) ~~Domènico Sorzelli~~
- 20) ~~Domènico Sorzelli~~
- 21) ~~Domènico Sorzelli~~
- 22) ~~Domènico Sorzelli~~
- 23) ~~Domènico Sorzelli~~
- 24) ~~Domènico Sorzelli~~
- 25) ~~Domènico Sorzelli~~

REG.TO AL NR

IL 06/11/2020

Rosaria Anna Giambino*

SERIE 3

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Domenico Lodato



Statuto

Ente del Terzo Settore (ODV)

Art.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione : "Associazione di Volontariato per la Protezione Civile ed Ambientale - ODV", in breve A.V.P.C.A. - ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Zafferana Etnea in via Libertà n. 3, codice fiscale 90015080873 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.





Art.5
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è aconfessionale, apartitica ed apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

- attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di protezione civile ai sensi della legge del 24 Febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di avvistamento e spegnimento di antincendi boschivi (secondo le proprie competenze);
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio del Territorio, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi (feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.



Art.6
(Ammissione e numero di associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero 7 associati.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Gli associati si distinguono in: "Soci Fondatori", "Soci Operativi", "Soci Sostenitori" e "Soci Onorari", in particolare:

- **soci fondatori** sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo ed anzianità di iscrizione e che versano una specifica quota associativa;
- **soci operativi** sono coloro che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa;
- **soci sostenitori** sono coloro i quali contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito, mediante conferimento di denaro o in natura, senza la partecipazione alle fasi operative sia d'emergenza che di altro tipo;
- **soci onorari** sono coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione; la nomina è conferita per meriti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è esentato dal pagamento della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale;
- l'indicazione della distinzione di socio operativo o socio sostenitore;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio attuale o futuro;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiara di non far parte di altre associazioni avente gli stessi scopi e finalità, riportati all'art. 5 del presente statuto.



Ente del Terzo Settore (ODV)

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati (soci).

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.7
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi e progetti dell'associazione ai fini del raggiungimento dei vari obiettivi previsti dal presente statuto;
- essere assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore;
- essere sottoposti all'attività di sorveglianza sanitaria e controllo sanitario secondo le modalità e periodicità previste dal Decreto del D.P.C. del 12 Gennaio 2012;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;



Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art.8
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici (PEC, email con conferma di ricezione);
- per esclusione:
 - ✓ in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ✓ in caso di persistenti violazioni degli obblighi statuari, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione in occasione della prima riunione utile, da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Il recesso dell'associato viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, in ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. L'assemblea può deliberare con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione da parte del Consiglio Direttivo, sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.9 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo ;
- il Revisore Unico dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 (Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Per i soci minori di età, il diritto di votare all'assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Si applicano i commi 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.



Ente del Terzo Settore (ODV)

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; essa può essere inviata in forma cartacea, mediante avviso postale, consegnata a mano o mediante avviso affisso nella sede, oppure in forma informatica tramite email o altri strumenti telematici, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Qualora per motivi vari, l'assemblea non può essere svolta di presenza, si potrà procedere allo svolgimento della stessa, mediante il collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che, sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'effettiva capacità degli stessi di partecipare attivamente con interventi in diretta durante l'assemblea, nonché consentano l'esercizio del diritto di voto e sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Almeno 48 ore prima dello svolgimento, il Presidente dovrà comunicare il link o la piattaforma di svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca eventualmente i componenti dell'ordine di controllo e revisore unico dei conti (se nominato);
- approva il bilancio di esercizio entro i termini previsti;
- approva l'eventuale variazione della quota associativa annuale ed il termine ultimo per il loro versamento, proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sulla esclusione degli associati;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;





Ente del Terzo Settore (ODV)

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 22 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno $\frac{3}{4}$ degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

**Art.11
(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'opera di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale per gravi motivi, può essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a 5 e non superiore a 15, nominati dall'assemblea dell'associati per la durata di 3 anni e sono rieleggibili, a condizione che non ricoprano la stessa carica per 2 mandati consecutivi. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, al suo posto verrà nominato il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati che provvederà alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; il consigliere eletto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decadano, l'assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare al suo interno il Presidente, Vice-Presidente, Segretario/a e Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



Ente del Terzo Settore (ODV)

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associative;
- delibera le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore e custodisce relative copie presso l'archivio della sede;
- delibera l'eventuale stipula dell'assicurazione di responsabilità civile patrimoniale del Presidente e Consiglieri in caso di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi o all'associazione stessa, deliberandone l'importo massimo di copertura della polizza;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redige il regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale ed i termini da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritengono opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti né facciano richiesta.

Qualora per motivi vari, la riunione non può essere svolta di presenza, si potrà procedere allo svolgimento della stessa, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identificazione e la legittimazione dei componenti del Consiglio Direttivo e l'effettiva capacità degli stessi di partecipare attivamente con interventi in diretta durante la riunione, nonché consentano l'esercizio del diritto di voto e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Almeno 48 ore prima dello svolgimento, il Presidente dovrà comunicare il link o la piattaforma di svolgimento dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



Ente del Terzo Settore (ODV)

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del segretario/a o da chi ha svolto le sue funzioni, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art.12
(Presidente)**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



Ente del Terzo Settore (ODV)

**Art.13
(Organo di Controllo)**

L'Organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, e nei modi previsti dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art.14
(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo, non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei modi previsti dall'Art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Revisore legale dei conti, se nominato, controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



Ente del Terzo Settore (ODV)

**Art.15
(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art.17
(Risorse Economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



**Art. 18
(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno; è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 Aprile, ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Copia del bilancio di esercizio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

La mancata approvazione del bilancio di esercizio entro i termini fissati, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

**Art. 19
(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati (soci), tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se nominato);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa istanza scritta da presentare nelle forme, nelle modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

**Art. 20
(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ente del Terzo Settore (ODV)

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 21
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, il tutto nei limiti previsti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**Art. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'Art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 23
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalla Legge del 6 Giugno 2016 n. 106, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



Art. 24
(Norme transitorie)

Resta che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il Segretario

(Maccarrone Salvatore Edoardo)

Il Presidente

(Geom. De Luca Giuseppe)



Il presente Statuto è stato modificato nel corso dell'Assemblea Straordinaria degli associati riunitasi in prima convocazione in data 18/10/2020, giusto verbale di Assemblea di cui si allega copia.

Ai sensi della Legge n. 266 dell'11 Agosto 1991, come espressamente indicato nell'Art. 8 comma 1, il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro.

REG.TO AL NR 4248 SERIE 3
IL 06/11/2020 RISCOSSI € esente
Rosaria Anna Gambino*

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Domenico Lodato



